

A quali parametri una comunità montana deve fare riferimento per integrare le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina di cui all'art. 17 del CCNL del 22.2.20010?

Per la quantificazione del monte salari si deve fare riferimento alla stessa definizione utilizzata a tal fine nella dichiarazione congiunta n.1 allegata al CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell'11.4.2008?

Come chiaramente specificato nella relazione illustrativa per la certificazione dei costi contrattuali da parte della Corte dei Conti allegata al CCNL del 22.2.2010, possono applicare le previsioni dell'art.17 solo Province e Comuni.

Tale scelta, pienamente conforme alle indicazioni a suo tempo date dal Comitato di Settore con il suo atto di indirizzo, emerge chiaramente dalla formulazione del testo contrattuale che fa espresso riferimento solo ai Comuni e alle Province.

Proprio tale precisa indicazione del CCNL e la mancanza di altre regole per gli Enti Locali diversi da Comuni e Province escludono che questi possano disporre di risorse aggiuntive, ai sensi del citato art.17 del CCNL della dirigenza del 22.2.2010.

Relativamente, alla nozione di monte salari, introdotta nella contrattazione collettiva già nel precedente regime pubblicistico, si fa presente che essa, come evidenziato negli "Elementi quadro per la contrattazione decentrata" formulati dalla scrivente Agenzia nel 1996 e ribadito nei successivi orientamenti applicativi formulati in materia, ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio nel suddetto anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposta a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell'amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del "monte salari", oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli

oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati previsti in sede di rinnovo contrattuale relativamente ad anni precedenti. Poiché la nozione di “monte salari” viene presa in considerazione sia per la quantificazione delle risorse destinate a livello nazionale per la copertura degli oneri conseguenti ai rinnovi dei CCNL (parte economica), sia per stabilire limiti massimi di incremento delle risorse decentrate (sia stabili che variabili), con separato riferimento a ciascuna delle diverse categorie di personale presenti negli enti del Comparto regioni-Autonomie Locali, è evidente che, a differenza della nozione di spesa del personale, essa non è unica per tutti i dipendenti dell’ente ma assume, necessariamente, distinti valori per ciascuna delle aree contrattuali presenti nel comparto delle regioni e delle autonomie locali (personale non dirigente, dirigenti, segretari comunali e provinciali). Gli enti, quindi, quando hanno bisogno di individuare il proprio monte salari riferito ad un anno specifico e con riferimento ad una specifica categoria di personale (dirigenti, non dirigenti, segretari comunali e provinciali), non devono ricorrere ad alcun procedimento di calcolo o di ricalcolo complesso, ma devono semplicemente far riferimento ai dati quantitativi già contenuti nel conto annuale predisposto e inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il periodo annuale che interessa.